



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 9465/2020 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fabio Doro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 9465/2020 R.G. promossa da:

FALLIMENTO M [REDACTED] S.R.L. , in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

attore,

contro

C [REDACTED] A [REDACTED] S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

convenuta,

in punto: azione revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore:

Come da foglio depositato telematicamente:

“*Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:*

- *dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori del fallimento M [REDACTED] s.r.l. e, conseguentemente, revocarsi ex art. 67, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 i pagamenti per complessivi € 39.571,98 effettuati da M [REDACTED] srl, poi fallita, a favore della società C [REDACTED] A [REDACTED] s.p.a. nelle date e per gli importi*



specificatamente indicati in narrativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e per i motivi ivi esposti;

- *per gli effetti condannare la convenuta C [REDACTED] A [REDACTED] s.p.a. a restituire al fallimento M [REDACTED] Srl la somma di 39.571,98 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli pagamenti alla domanda giudiziale e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla stessa fino al saldo effettivo;*
- *vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre a IVA e CPA come per legge”.*

Conclusioni della convenuta:

Come da foglio depositato telematicamente:

“Ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta:

In via preliminare: *dichiararsi la tardività dell’azione promossa ex adverso per intervenuta decadenza (e/o prescrizione).*

Nel merito: *rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.*

In ogni caso: *spese di lite interamente rifuse”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15.12.2020 il Fallimento della società M [REDACTED] s.r.l. (d’ora in poi: Fallimento M [REDACTED] o M [REDACTED] conveniva in giudizio la società C [REDACTED] A [REDACTED] s.p.a. (di seguito: C [REDACTED] A [REDACTED]), esponendo che:

- esaminando la documentazione, il Curatore aveva riscontrato che il Tribunale di [REDACTED] con decreto ingiuntivo n. 10/2017 del 2.1.2017 aveva ingiunto a M [REDACTED] ancora *in bonis*, di pagare a C [REDACTED] A [REDACTED] la somma di € 39.571,98, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, liquidate in € 1.300,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA ed oltre alle successive occorrenze;
- M [REDACTED] aveva corrisposto a C [REDACTED] A [REDACTED] € 9.893,01 in data 16.6.2017, € 9.892,99 in data 7.3.2017, € 9.892,99 in data 12.4.2017 ed € 9.892,99 in data 25.5.2017, per un totale di € 39.571,98, pari al capitale di cui al decreto ingiuntivo sopra indicato;
- tale pagamento avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori ai



sensi dell'art. 67, secondo comma, del R.D. n. 267/1942, che appunto prevede la revoca di tutti i pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore conoscesse lo stato di insolvenza del debitore poi fallito;

- M [REDACTED] aveva presentato una domanda di concordato pubblicata nel registro delle imprese in data 11.8.2017 e poi era stata dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza del 13.10.2017, cosicché, per il principio della consecuzione delle procedure, avrebbero dovuto ritenersi suscettibili di revoca tutti i pagamenti – come quelli oggetto di causa – effettuati a decorrere dall'11.2.2017;
- la convenuta era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava M [REDACTED] come emergeva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dall'iniziativa giudiziale assunta da G [REDACTED] A [REDACTED] con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo;
- tra M [REDACTED] e la convenuta, inoltre, era intervenuto un accordo di rientro che prevedeva versamenti mensili, e G [REDACTED] A [REDACTED] aveva acconsentito alla rateizzazione pur essendo in possesso di un titolo giudiziale proprio e solo perché era consapevole di non avere alternative per recuperare il credito;
- a partire dal 2014 M [REDACTED] non aveva provveduto al deposito dei bilanci e la stampa nazionale e locale a partire dal 2015 aveva dato notizia del fatto che oltre cento dipendenti della stessa sarebbero stati licenziati a causa della crisi finanziaria che l'aveva colpita.

Chiedeva, pertanto, che i pagamenti effettuati per la somma complessiva di € 39.571,98 fossero dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori e conseguentemente revocati e che la convenuta fosse condannata a restituire in suo favore tale importo, o quello maggiore o minore che sarebbe risultato dovuto di giustizia, oltre interessi moratori dai singoli pagamenti alla domanda giudiziale e interessi moratori dalla stessa sino al saldo effettivo.

G [REDACTED] A [REDACTED] si costituiva in giudizio, rappresentando che:

- essa aveva realizzato su ordine di M [REDACTED] dei cataloghi e dei kit, meglio descritti nella fattura n. 3471/2016 del 30.9.2016, che avrebbe dovuto essere saldata entro il 30.11.2016;
- non ricevendo il pagamento di quanto dovuto, essa aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 10/2017 del 2.1.2017, notificato in data 10.1.2017, per l'importo di € 39.571,98,



oltre interessi e spese della procedura;

- M [REDACTED] ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, provvedeva spontaneamente a corrispondere a mezzo bonifico bancario la somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, e in particolare € 9.892,99 in data 7.3.2017, € 9.892,99 in data 12.4.2017, € 9.892,99 in data 25.5.2017 ed € 9.893,01 in data 16.6.2017;
- l'azione revocatoria proposta era tardiva perché proposta oltre il termine triennale dalla dichiarazione di fallimento previsto dall'art. 69-*bis* del R.D. n. 267/1942, considerato che la domanda di concordato era stata pubblicata l'11.8.2017, M [REDACTED] era stata dichiarata fallita in data 13.10.2017 e l'atto di citazione era stato notificato in data 15.12.2020;
- essa non era a conoscenza dello stato di insolvenza di M [REDACTED]
- la corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dall'attrice si riferiva alla fattura n. 1549/2016 del 30.4.2016, la quale era diversa dalla n. 3471/2016 del 30.9.2016 a cui erano riconducibili i pagamenti oggetto di causa;
- la fattura n. 1549/2016 era stata saldata regolarmente da M [REDACTED] qualche giorno dopo il sollecito e ciò l'aveva indotta a credere che M [REDACTED] fosse perfettamente solvibile, anche perché, diversamente, non avrebbe pagato dopo qualche giorno;
- il mero ritardo di pagamento non costituiva presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo ben compatibile con condizioni di temporanea liquidità;
- essa laddove avesse sospettato dello stato di decozione di M [REDACTED] non avrebbe provveduto, dopo il pagamento della fattura n. 1549/2016, ad eseguire la nuova fornitura a cui si riferiva il credito poi azionato in sede monitoria;
- nemmeno il decreto ingiuntivo costituiva di per sé prova o indizio della conoscenza dello stato di insolvenza, dovendosi piuttosto considerare le espressioni e i documenti utilizzati dal creditore nel proporre il ricorso monitorio;
- nel ricorso essa si era limitata semplicemente a dare atto del mancato pagamento della fattura e ad allegare documenti a supporto (fatture e registri IVA) senza invocare alcun elemento pregiudizievole – proprio perché non conosciuto – che potesse supportare una richiesta di provvisoria esecuzione del



decreto;

- il pagamento rateale era stato spontaneamente eseguito da M [REDACTED] senza alcuna esecuzione o alcun ulteriore intervento o sollecito e laddove essa fosse stata a conoscenza di una situazione di dissesto irreversibile non avrebbe di certo tollerato un pagamento rateale a mezzo bonifici bancari ma avrebbe fatto valere il titolo ottenuto procedendo in esecuzione o pretendendo delle garanzie;
- essa non operava nello stesso settore in cui operava M [REDACTED] giacché era un'industria grafica;
- l'ultimo bilancio era stato depositato in data 22.5.2015 con riferimento all'esercizio 2014 ed essa iniziava ad avere un proficuo rapporto commerciale con M [REDACTED] a partire da giugno 2015, ricevendo sempre i pagamenti delle proprie fatture, cosicché non aveva alcun onere di svolgere un'indagine approfondita su M [REDACTED];
- le notizie di stampa richiamate dall'attore erano un solo articolo risalente al 18.6.2015 – dunque all'inizio del rapporto commerciale con M [REDACTED] – e comparso sul Giornale di [REDACTED] testata prettamente locale;
- essa aveva sede a [REDACTED] non consultava il Giornale di [REDACTED] e aveva avuto conoscenza di detto articolo soltanto con l'atto di citazione notificato e dallo stesso nulla emergeva in merito a situazioni di crisi finanziarie o di dissesto, ma soltanto una decisione imprenditoriale di chiudere uno stabilimento situato a [REDACTED] per accorpare la produzione presso gli stabilimenti di [REDACTED];
- la prova della conoscenza dello stato di insolvenza richiesta ai fini dell'azione revocatoria deve essere effettiva e non meramente potenziale;
- i pagamenti, comunque, non potevano essere oggetto di revocatoria *ex art. 67, terzo comma, del R.D. n. 267/1942*, essendo stati effettuati nell'esercizio dell'impresa e nei termini d'uso;
- M [REDACTED] infatti, aveva corrisposto il dovuto in termini che potevano considerarsi d'uso sia per le tempistiche sostanzialmente tollerabili (prima tranche a inizio marzo 2017 a distanza di tre mesi dalla scadenza della fattura) sia per le modalità con cui erano avvenuti (bonifico bancario).

Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse dichiarata la tardività dell'azione revocatoria per intervenuta decadenza e/o prescrizione della stessa e nel merito che la domanda venisse comunque



rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.

Le parti scambiavano le memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.6.2022, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta per inosservanza del termine di tre anni previsto dall'art. 69-*bis* del R.D. n. 267/1942.

Tale norma, come noto, prevede che *“Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.*

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.

Nel caso di specie, è documentale che M [REDACTED] avesse inizialmente presentato domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, del R.D. n. 267/1942, pubblicata nel registro delle imprese in data 11.8.2017 e che successivamente sia stata dichiarata fallita con sentenza del 13.10.2017, per cui – tenuto conto anche del breve lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione al concordato e la declaratoria di fallimento – trova applicazione il principio di consecuzione delle procedure.

La convenuta sostiene innanzitutto che il termine di tre anni dovrebbe applicarsi dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, ma tale assunto è chiaramente smentito dalla lettera dell'art. 69-*bis*, secondo comma, c.p.c., che richiama *“i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69”*, ossia il c.d. “periodo sospetto”, e non anche i termini previsti dal comma precedente, ossia quello triennale dalla dichiarazione di fallimento e quinquennale dal compimento dell'atto.

Ne consegue che anche nel caso in cui sia stata presentata domanda di concordato preventivo e a questa sia seguita la dichiarazione di fallimento il termine di tre anni per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dalla sentenza che dichiara il fallimento.

Appurato ciò, nel caso di specie l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere introdotta entro il 13.10.2020,



mentre l'atto di citazione è stato notificato il 15.12.2020.

Nondimeno, per valutare la tempestività dell'azione revocatoria esercitata nella presente sede occorre verificare se l'art. 83 del d.l. n. 18/2020, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", possa assumere una qualche rilevanza.

Tale disposizione, per quanto di interesse, prevede quanto segue:

"1. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui



viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

[omissis]

3-bis. *[omissis]*

4. *[omissis]*

5. *Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e b).*

6. *Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

7. *Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*



- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
- h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio



e

l'effettiva partecipazione delle parti.

7-bis. [omissis]

8. *Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.*

[omissis]”.

Il legislatore, pertanto, aveva previsto un regime differenziato tra due periodi.

Per il periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 era stato previsto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze (comma 1) e la sospensione di tutti i termini processuali, tra cui quelli “*per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio*” (comma 2), ad eccezione di particolari categorie di giudizi connotati dalla rilevanza degli interessi tutelati o da peculiari ragioni d'urgenza (comma 3).

Sempre in questo periodo e “*limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa*” i capi degli uffici giudiziari potevano altresì adottare una serie di misure organizzative, quali la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari salvo il diritto ad accedere per lo svolgimento di attività urgenti, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, la chiusura al pubblico degli uffici che non erogavano servizi urgenti, la regolamentazione dell'accesso ai servizi con un sistema di prenotazione anche telefonica o telematica che consentisse la convocazione scaglionata degli utenti per orari fissi, le misure necessarie per evitare forme di assembramento, la predisposizione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse delle udienze e la possibilità di svolgere le udienze civili con modalità da remoto o mediante trattazione scritta (combinato disposto dei commi 5 e 7).

Per il periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020, invece, non era previsto né l'automatico rinvio d'ufficio delle udienze né la sospensione di tutti i termini processuali, ma l'adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari delle “*misure organizzative*” (comma 6) viste sopra, a cui si aggiungevano anche il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 30.6.2020 (sempre fatti salvi i procedimenti di cui al comma 3) – che dunque non era più *ex lege* ma rimessa ad una prudente valutazione del capo dell'ufficio – e lo svolgimento



dell'attività degli ausiliari del giudice con modalità tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (comma 7).

Il Fallimento M [REDACTED] invoca l'applicazione della sospensione dei termini processuali prevista dal comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, mentre G [REDACTED] A [REDACTED] contesta tale ricostruzione invocando quanto disposto dal comma 8 della medesima disposizione; sotto quest'ultimo profilo, la convenuta osserva che la notifica della citazione avrebbe potuto avvenire con modalità telematiche anche nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 e non vi era, dunque, alcun impedimento di carattere pratico che giustificasse la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza.

Sul punto, va osservato che quand'anche si ritenesse il comma 8 applicabile al periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 – conclusione che appare di dubbia sostenibilità sul piano letterale, giacché il comma in questione richiama esclusivamente il comma 7 che riguarda le misure organizzative relative al periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020 e non anche il comma 5 che concerne le misure organizzative per il periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 – in questo periodo le misure organizzative che potevano essere adottate dai capi degli uffici riguardavano esclusivamente “*l'attività giudiziaria non sospesa*”, espressione sintetica con cui il legislatore fa riferimento ai procedimenti indicati nel comma 3 e per i quali non era previsto né il rinvio d'ufficio a data successiva all'11.5.2020 delle udienze né la sospensione di tutti i termini processuali.

Laddove, pertanto, si ritenga applicabile l'art. 83, comma 8, del d.l. n. 83/2020 anche al periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020, un problema di verifica in concreto dell'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza può proporsi esclusivamente per i procedimenti di cui al comma 3, perché soltanto questi potevano essere trattati ed essere oggetto delle misure organizzative dei capi degli uffici previste dal comma 5 e, correlativamente, perché soltanto rispetto a questi era concepibile ragionare di un “*impatto*” delle misure organizzative sulle attività mediante le quali potevano essere esercitati i diritti a cui inerivano la prescrizione e la decadenza.

Per converso, i procedimenti diversi da quelli di cui al comma 3 – che si potrebbero definire, simmetricamente all'espressione utilizzata al comma 5, come “*attività giudiziaria sospesa*” – non potevano essere oggetto delle misure organizzative dei capi dell'ufficio e quindi non poteva nemmeno porsi



astrattamente un problema di impatto delle stesse sulle attività tramite le quali potevano essere esercitati i diritti che erano oggetto di tali procedimenti.

Nel caso di specie, si discute di un'azione revocatoria fallimentare, che non rientra in nessuna delle categorie dei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020 e che non poteva pertanto essere nemmeno oggetto dei provvedimenti presidenziali, cosicché il richiamo al comma 8 deve ritenersi inconferente, e si deve far riferimento piuttosto alla sospensione di tutti i termini processuali prevista dal comma 2.

La sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020, come si è visto, si applica espressamente anche ai termini "*per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio*", e deve ritenersi applicabile anche nella fattispecie in esame, giacché l'unico modo per esercitare l'azione revocatoria e per interrompere la relativa prescrizione è la proposizione di una domanda giudiziale e non è sufficiente una mera messa in mora (cfr. Cass. n. 13302/2012) e lo stesso principio deve ritenersi valevole con riferimento al termine triennale di cui si sta discutendo.

Il fatto che durante il periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 fosse possibile notificare l'atto di citazione per via telematica e fosse obbligatorio depositarlo telematicamente (art. 83, comma 11, del d.l. n. 18/2020) è irrilevante, giacché così opinando si renderebbe praticamente priva di significato la sospensione generalizzata dei termini processuali – anche per l'introduzione del giudizio e tanto più nelle fattispecie, come la presente, in cui questa modalità è l'unica per poter esercitare il diritto – prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

Nell'ottica del legislatore, infatti, a rilevare non è tanto l'astratta possibilità di compiere l'atto processuale, ma il fatto che le limitazioni alla circolazione esistenti nel periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020 non rendevano esigibile tale attività, anche perché l'attività difensiva non si esaurisce nella mera notifica dell'atto di citazione con cui si fa valere la revocatoria ordinaria, ma anche in tutte le attività prodromiche (consultazioni con il cliente, acquisizione della documentazione e studio della medesima) che oggettivamente potevano essere rese più difficoltose dalle restrizioni imposte per prevenire la pandemia. Ne consegue che va data continuità all'indirizzo di questo Tribunale che ritiene che la sospensione



prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 sia applicabile al termine per la proposizione dell'azione revocatoria (cfr. Trib. Venezia, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 106) e che la domanda di cui si discute nel presente giudizio deve ritenersi tempestivamente proposta, giacché al termine del 13.10.2020 devono sommarsi i 64 giorni di sospensione intercorrenti tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020, e il termine triennale scadeva così il 16.12.2020, mentre il giudizio è stato introdotto il 15.12.2020.

Passando al merito, va ricordato che l'art. 67, secondo comma, del R.D. n. 267/1942 prevede che *“sono ... revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”*.

Tale termine, come si è visto, ai sensi dell'art. 69-bis del R.D. n. 267/1942 *“nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento”* decorre *“dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”*.

La domanda di concordato di M[REDACTED] era stata pubblicata nel registro delle imprese in data 11.8.2017, cosicché rientrano nel c.d. periodo sospetto tutti i pagamenti eseguiti dall'11.2.2017 in poi.

I pagamenti di cui si discute, come emerge dal doc. n. 2 ed è stato ammesso anche dalla convenuta, sono stati tutti eseguiti in questo periodo, e, in particolare:

- a) € 9.892,99 in data 7.3.2017;
- b) € 9.892,99 in data 12.4.2017;
- c) € 9.892,99 in data 25.5.2017;
- d) € 9.893,01 in data 16.6.2017.

C[REDACTED] A[REDACTED] contesta tuttavia di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza di M[REDACTED] cosicché occorre verificare se il Fallimento M[REDACTED] abbia soddisfatto l'onere della prova su di esso gravante, dovendosi ricordare che nel caso in cui venga richiesta la revoca di un pagamento effettuato nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato è il Fallimento che agisce in revocatoria fallimentare a dover provare, anche solo per presunzioni, la sussistenza della *scientia decoctionis*.

Esaminata la documentazione di causa, deve ritenersi che dalla stessa e dai rapporti tra le parti possano



essere tratti elementi gravi, precisi e concordanti da cui desumere che la convenuta, al momento del ricevimento dei pagamenti, conoscesse che M. si trovasse in una condizione di incapacità a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Occorre considerare, invero, che i pagamenti di cui si discute nel presente giudizio sono stati effettuati in esecuzione di un “*accordo transattivo*” stipulato da M. con G. A. in data 3.3.2017, con il quale M. si impegnavo a pagare alla convenuta l'importo di € 39.571,98 in quattro rate mensili di € 9.892,99, € 9.892,99, € 9.893,00 ed € 9.893,00 rispettivamente entro il 6.3.2017, 6.4.2017, 6.5.2017 e 6.6.2017.

Tale somma corrispondeva all'importo della fattura n. 3471/2016 del 30.9.2016, che era scaduta in data 30.11.2016 (circostanza non contestata) e non era stata saldata da M. a fronte di ciò G. A. aveva dapprima sollecitato il saldo di quanto dovuto (cfr. la narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, doc. n. 1 attore), chiesto a mezzo di un proprio incaricato a M. quanto “*drammatica*” fosse la sua situazione (cfr. doc. n. 7 attore) e infine aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 39.571,98, oltre interessi e spese della procedura.

Il decreto ingiuntivo era stato notificato, non era stato opposto da M. e “a valle” dello stesso le parti avevano raggiunto l'accordo transattivo di cui sopra.

Tale accordo, a ben vedere, assume la vera e propria veste di un piano di rientro, giacché ha ad oggetto la corresponsione dell'intera somma capitale portata dal decreto ingiuntivo, che era divenuto definitivo e G. A. avrebbe potuto portare ad esecuzione immediatamente, nonché il versamento dell'importo liquidato a titolo di spese sempre nel decreto ingiuntivo da M. al difensore della convenuta. Ebbene, l'accettazione da parte del debitore di un piano di rientro costituisce un elemento sintomatico della *scientia decoctionis* (cfr. Trib. Milano, 18 gennaio 2010, n. 518), e ciò perché esso è una modalità tipica di ripianamento della propria esposizione da parte di chi è in difficoltà.

Ciò tanto più laddove, come nel caso di specie, il creditore avesse in precedenza avviato dei procedimenti monitori e il piano di rientro prevedesse, come nel caso di specie, una decurtazione del credito (G. A. ha rinunciato, infatti, alla corresponsione degli interessi legali) e un pagamento rateale (cfr. Cass. n. 26935/2006).



Va aggiunto che M■■■ aveva già tardato di oltre due mesi rispetto alla scadenza il pagamento di una precedente fattura e la convenuta aveva inviato una diffida ultimativa, minacciando azioni legali (cfr. doc. n. 3 attore) e a dicembre 2016, come si è detto, un incaricato di G■■■■ A■■■■ (a poco conta la carica ricoperta da quest'ultimo) non vedendo il pagamento della fattura n. 3471/2016 del 30.9.2016 sospettava che la situazione fosse “*drammatica*” (cfr. doc. n. 7 attore).

A deporre nel senso della sussistenza della *scientia decotiois* è anche il fatto che una società di notevoli dimensioni come M■■■ con capitale sociale superiore ad € 6.000.000 (cfr. doc. n. 4 attore) abbia avuto necessità di sottoscrivere un piano di rientro per un importo tutto sommato di lieve consistenza e la convenuta abbia accettato tale rateizzazione, che si presentava quantomeno come anomala, tenuto conto del capitale nominale di M■■■

La convenuta, peraltro, aveva accettato tale soluzione nonostante potesse agire esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo divenuto definitivo, in quanto non opposto, cosicché il piano di rientro appare fuoriuscire dalla logica dell'*aliquid dare aliquid retinere* tipica dei negozi transattivi, giacché M■■■ non aveva alcuna contestazione che avrebbe potuto far valere e G■■■■ A■■■■ si era limitata a rinunciare agli interessi a fronte della corresponsione in tempi ragionevolmente contenuti dell'importo capitale.

Inoltre, non è contestato dalle parti che la terza e la quarta rata sono state versate da M■■■ in ritardo rispetto alle scadenze pattuite e che comunque G■■■■ A■■■■ non ha fatto valere la decadenza dal beneficio del termine prevista dal punto 5 dell'accordo transattivo mettendo immediatamente in esecuzione il titolo esecutivo.

Tale ritardo ulteriore e l'accettazione dei pagamenti da parte della convenuta, seppur in ritardo, sono degli elementi ulteriori che inducono a ritenere che G■■■■ A■■■■ fosse a conoscenza della condizione di difficoltà di M■■■ già avallata dai precedenti elementi, ossia: ritardo nel pagamento delle fatture, necessità di minacce di azioni legali per ottenere il pagamento delle medesime, ottenimento di un decreto ingiuntivo, mancata opposizione al medesimo e sottoscrizione di un accordo transattivo che, sostanzialmente, era un piano di rientro per un debito limitata consistenza rispetto al capitale sociale e alle dimensioni di M■■■



Infine, nel caso di specie non appare nemmeno invocabile l'esenzione da azione revocatoria dei pagamenti dei beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso prevista dall'art. 67, comma terzo, lett. a), del R.D. n. 267/1942, giacché, come si è visto, i pagamenti di cui si discute sono stati fatti in esecuzione di un accordo transattivo che ha la sostanza di un piano di rientro, che rappresenta una modalità anomala di pagamento dei debiti commerciali e – come si è già sottolineato – sintomatica dell'esistenza di una situazione di difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ne consegue che non ricorre il requisito dei “*termini d'uso*”, anche perché questi potevano essere individuati in due mesi dalla data della fattura, tenuto conto che la fattura n. 1549/16 del 30.4.2016 era scaduta il 30.6.2016 e la fattura n. 3471/2016 del 30.9.2016 era scaduta il 30.11.2016, e che la convenuta aveva stigmatizzato proprio l'inosservanza di tali termini.

Le domande di parte attrice, pertanto, meritano accoglimento, e, di conseguenza, vanno dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori e revocati i pagamenti effettuati da M [REDACTED] a G [REDACTED] A [REDACTED] sopra indicati, e la convenuta va condannata a restituire al Fallimento M [REDACTED] la somma di € 39.571,98, oltre interessi legali dalla data della domanda alla restituzione.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato che l'azione revocatoria ha natura costitutiva e quindi l'obbligo di restituzione della somma si determina per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda, con conseguente decorrenza degli interessi dalla data della domanda giudiziale oppure, se anteriore, dalla costituzione in mora (cfr. Cass. n. 14986/2009).

Non essendovi prova dell'invio di una diffida anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, il *dies a quo* degli interessi legali va individuato nel 15.12.2020.

La novità della questione relativa all'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 al termine triennale previsto dall'art. 69-*bis* del R.D. n. 267/1942 giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota del 50%.

La restante quota del 50% delle spese di lite, invece, va posta a carico della convenuta, siccome soccombente nel merito; i compensi si liquidano in dispositivo, facendo applicazione di valori intermedi



tra i minimi e massimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, tenuto conto della puntualità delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria. In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 9465/2020 R.G. promossa dal FALLIMENTO M [REDACTED] CAVALIERE S.R.L. contro G [REDACTED] A [REDACTED] S.P.A., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) revoca i pagamenti per complessivi € 39.571,98 effettuati da M [REDACTED] s.r.l. alla convenuta nelle date e per gli importi indicati in motivazione;
- 2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 39.571,98, oltre interessi legali dal 15.12.2020 al saldo effettivo;
- 3) condanna la convenuta a rifondere all'attore la quota del 50% delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in € 5.000,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge e che si compensano per la restante quota del 50%.

Venezia, 17 gennaio 2023

Il Giudice

dott. Fabio Doro

